

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL SSC "FRIULI CENTRALE"

Art. 1 - Oggetto

1. Allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento delle sedute assembleari, il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito "Friuli Centrale", di seguito denominata "Assemblea".

Art. 2 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito "Friuli Centrale", e quindi, dai Sindaci dei Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine ovvero dagli Assessori delegati anche in via permanente.
2. L'Assemblea elegge al suo interno un Presidente, le cui funzioni sono stabilite all'art. 7 del presente regolamento, ed un Vice Presidente.
3. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, il Direttore del distretto sanitario, le Posizioni Organizzative e il personale dell'ufficio di Direzione del SSC. Può partecipare anche il Coordinatore SocioSanitario dell'Azienda ASUFC o suo delegato.
4. L'Assemblea può invitare a partecipare su specifici argomenti altri organismi pubblici e privati, senza diritto di voto, tra cui i rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 1 comma 4 della legge 328/2000.

Art. 3 – Decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea

1. I Sindaci componenti dell'Assemblea decadono automaticamente nel caso in cui non vengano rieletti alla carica di Sindaco. Il nuovo Sindaco sostituisce di diritto il componente decaduto.

Art. 4 – Mancata partecipazione alle sedute dell'Assemblea

La mancata partecipazione ingiustificata, per tre volte consecutive, di un componente (di cui all'art 2 comma 1), alle sedute dell'Assemblea, determina l'invio di una formale segnalazione da parte del Presidente dell'Assemblea al Comune di riferimento per i successivi adempimenti.

Art. 5 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio Sociale dei Comuni.

2. L'Assemblea svolge le seguenti attività:

a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni;

b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di Zona e alla stipulazione del relativo accordo di programma;

c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio Sociale dei Comuni;

d) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica aggiuntiva del Servizio Sociale dei Comuni;

e) partecipa al processo di programmazione socio-sanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;

f) esprime il parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma;

g) verifica l'attuazione degli obiettivi assegnati al Direttore di Distretto;

h) in sede di programmazione annuale dell'attività del Servizio Sociale dei Comuni, definisce l'avvio, la durata e le modalità di ripartizione dei costi degli interventi, servizi e attività, che il Servizio Sociale dei Comuni può realizzare e gestire in forma associata, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Convenzione Istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni;

i) esprime parere formale per la realizzazione e gestione degli interventi, servizi e attività, da parte del Servizio Sociale dei Comuni, nelle materie proprie dei Servizi Sociali ampiamente intesi, per conto di alcuni Comuni dell'Ambito Friuli Centrale;

j) esprime parere sull'individuazione da parte dell'Ente Gestore del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni;

k) istituisce Organismi Tecnici ai fini dell'esercizio da parte del Servizio Sociale dei Comuni delle attività relative all'autorizzazione, vigilanza e accreditamento inerenti i servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno, pubbliche e private, che svolgono attività socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie;

l) stabilisce i criteri di remunerazione delle prestazioni fornite dai componenti degli Organismi Tecnici di Ambito di cui alla precedente lettera k), e la suddivisione delle spese tra i Comuni;

m) aggiorna annualmente in sede di programmazione del fabbisogno sulla base dei programmi annuali e pluriennali la dotazione organica aggiuntiva;

n) vigila e controlla sul rispetto della Convenzione Istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni;

o) può individuare al suo interno i componenti del Gruppo Tematico di cui all'art.6 del presente regolamento;

p) approva gli schemi dei regolamenti per l'accesso ai servizi;

- q) approva con deliberazione vincolante nei confronti dell'Ente Gestore le tariffe dei servizi e le compartecipazioni;
 - r) approva annualmente, secondo le scadenze definite dalla normativa vigente, il Piano Finanziario della gestione associata del SSC, contenente la programmazione della spesa su base triennale;
 - s) approva annualmente, secondo le scadenze definite dalla normativa vigente il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente;
3. L'Assemblea svolge, inoltre, tutte le attività ad essa attribuite dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 6 - Gruppi Tematici

- 1. L'Assemblea può individuare al suo interno uno o più gruppi ristretti per compiti definiti o per elaborazione di progettualità specifiche.
- 2. Laddove necessario alle riunioni dei gruppi tematici può partecipare anche il personale del SSC "Friuli Centrale";

Art. 7 - Funzioni del Presidente dell'Assemblea

- 1. Il Presidente ed il Vice Presidente eletti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, vengono eletti a scrutinio segreto con la maggioranza dei Comuni rappresentati che comunque devono rappresentare la maggioranza numerica della popolazione residente nei comuni dell'Ambito "Friuli Centrale" e rimangono in carica per la durata di validità della Convenzione Istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni, fatto salvo il caso di cui al successivo comma 6.
- 2. Il Presidente rappresenta il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Friuli Centrale nei rapporti con gli organi istituzionali e con gli altri enti pubblici e privati.
- 3. Il Presidente, in particolare, svolge le seguenti attività:
 - a) convoca l'Assemblea di norma una volta al mese;
 - b) definisce l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Sindaci;
 - c) presiede l'Assemblea, disciplina e coordina i lavori e ne cura gli adempimenti conseguenti.
- 4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente e, in caso di assenza concomitante del Presidente e del Vice Presidente, dal componente dell'Assemblea più anziano per età.
- 5. In caso di rinuncia, dimissioni o perdita della qualifica amministrativa del Presidente, l'Assemblea provvede ad eleggere un nuovo Presidente che rimane in carica per la durata residua della convenzione.
- 6. In caso di contestuale rinnovo dei consigli comunali della metà più uno dei Comuni rappresentati si procederà al rinnovo delle cariche. In questo caso le funzioni di Presidente vengono assunte dal Sindaco del Comune Ente Gestore, che assicura la regolare costituzione dell'Assemblea fino all'elezione del nuovo Presidente;
- 7. Il Presidente assume la funzione di legale rappresentante dell'Ambito "Friuli Centrale" qualora sia anche Sindaco dell'Ente Gestore, in caso contrario la funzione di legale rappresentante resta in capo al Sindaco dell'Ente Gestore.

Art. 8 – Sede e pubblicità delle adunanze dell'Assemblea

1. Le sedute dell'Assemblea possono essere convocate anche in modalità da remoto (on-line) o mista.

Si tengono, di norma, presso la Sede dell'Ente Gestore, mentre le riunioni dei gruppi tematici possono essere svolte presso le sedi dei Comuni.

2. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito sono pubbliche, salvo il caso in cui le deliberazioni riguardino persone, nel qual caso la seduta è segreta.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto da consegnarsi almeno cinque giorni lavorativi prima o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima;

2. Equivale a tutti gli effetti alla consegna, la trasmissione tramite PEC o con sistemi telematici dell'avviso e della documentazione allegata, all'indirizzo a tal fine segnalato dai singoli componenti l'Assemblea.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente;

4. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della convocazione, l'eventuale indicazione dell'urgenza della seduta, l'elenco degli oggetti da trattare, la data dell'avviso, la firma del Presidente o di chi ne fa le veci e le allegate deliberazioni e/o materiale necessario.

Art. 10 – Svolgimento delle sedute da remoto o miste

1. I componenti della Assemblea, impossibilitati per causa di forza maggiore a partecipare alle riunioni dell'Assemblea presso il luogo di convocazione, possono chiedere al Presidente, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi rispetto alla data della seduta, di essere ammessi da remoto a partecipare alla discussione;

2. Qualora il Presidente valuti ammissibile la richiesta di partecipazione da remoto, il Verbale ne deve dare atto ed il componente va computato come presente alla riunione, al fine della quantificazione del numero legale.

3. Per lo svolgimento delle sedute con modalità da remoto (on line) o miste i componenti della Assemblea si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione e la contemporaneità delle decisioni;

4. La partecipazione a distanza alle riunioni in modalità da remoto presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la riservatezza della seduta, qualora previsto;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la visione degli atti inerenti alla riunione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;

5. Per la validità delle sedute in modalità da remoto restano fermi i requisiti di validità richiesti per gli incontri ordinari e straordinari come disciplinato dall'art. 11 (quorum) del presente Regolamento.
6. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 del presente articolo e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta qualora previsto.
7. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
8. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e rinviata.
7. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, che espone le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi. Il voto viene espresso in modo palese, nominativamente, mediante affermazione vocale – audio, accompagnata da attivazione della video webcam.

Art. 11 - Quorum per la validità delle sedute e delle votazioni dell'Assemblea

1. La seduta dell'Assemblea si apre quando è presente il numero legale dei componenti.
2. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno 5 Comuni con la contemporanea maggioranza della popolazione. Hanno diritto di voto esclusivamente i Sindaci o i loro delegati.
3. L'Assemblea dei Sindaci assume le proprie decisioni a maggioranza dei Comuni e della popolazione residente nel territorio dell'Ambito, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui l'Assemblea deve esprimere con il voto la valutazione su persone.
5. Il Presidente proclama l'esito delle votazioni

Art. 12 – Seduta deserta

1. Nel caso in cui sia decorsa mezz'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti componenti dell'Assemblea nel numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno ad una successiva seduta.
2. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
3. Anche in assenza del numero legale, il Presidente, potrà fare comunicazioni che non comportino deliberazioni.

Art. 13 – Assistenza del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni

1. Gli adempimenti necessari al regolare espletamento delle funzioni attribuite all'Assemblea vengono garantiti dal Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni che ne assicura altresì il servizio di segreteria.
2. In particolare il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, anche coadiuvato da altri dipendenti dell'Ente Gestore, redige processo verbale delle sedute dell'Assemblea.
3. In caso di assenza o impedimento del Responsabile del SSC, la redazione del processo verbale della seduta dell'Assemblea e le funzioni di segreteria saranno svolte dal dipendente del SSC più anziano presente alla seduta. Di ciò deve essere fatta espressa menzione nel verbale.
4. L'Assemblea può dichiarare le deliberazioni approvate immediatamente eseguibili con il medesimo voto previsto per l'approvazione delle stesse
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti nei confronti dell'Ente Gestore e dei Comuni del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale Friuli Centrale.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci sono progressivamente numerate e pubblicate sul sito internet dell'Ente Gestore contestualmente al verbale della relativa Assemblea, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
7. Le deliberazioni vengono recepite dall'Ente gestore con apposita deliberazione.

Art. 14 – Votazioni

1. I componenti l'Assemblea, esprimono il proprio voto, di norma, in forma palese, per alzata di mano; in caso di seduta in video-conferenza si applica quanto previsto dall'art.10.
2. Il Presidente attesta il risultato del voto.
3. Qualora la votazione riguardi persone, i componenti dell'Assemblea, esprimono il proprio voto a scrutinio segreto per schede segrete. Nell'ipotesi in cui uno o più partecipanti all'Assemblea siano collegati in video conferenza e/o da remoto, gli stessi non potranno esercitare il diritto di voto sulle materie del presente comma. In tale caso deve/devono essere computato/i assente/i dalla votazione.
4. Per la votazione a scrutinio segreto si utilizzeranno due schede una con una scritta sul bordo superiore evidenziata in giallo che sarà consegnata ad ognuno dei rappresentanti dei Comuni dell'ambito presenti alla votazione ed una di colore bianco che verrà consegnata in numero direttamente proporzionale alla popolazione di ciascun Comune, con il seguente criterio: 1 scheda per ogni 3.500 abitanti, arrotondando per eccesso qualora sia superata la metà, per complessive n. 45 schede di colore bianco, così suddivise:
Udine n. 28 schede; Tavagnacco n. 4 schede; Pradamano n. 1 scheda; Pozzuolo del Friuli n. 2 schede; Pavia di Udine n. 2 schede; Pasian di Prato n. 3 schede; Pagnacco 1 scheda; Martignacco 2 schede; Campoformido n. 2 schede.
Nelle schede che verranno inserite in un apposito contenitore dovrà essere inserito il nome della persona oppure, a seconda dei casi, un sì o un no;
5. Lo spoglio delle schede è curato dal Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, anche coadiuvato dai dipendenti del SSC di cui all'art.13 del presente regolamento.

6. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza di cui all'art.11 comma 3, del presente regolamento.

Art. 15 - Verbali delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono pubbliche
2. Di ogni seduta il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni redige un processo verbale che si compone degli estratti relativi alle singole deliberazioni assunte e riferisce in ordine a quanto verificatosi nella seduta.
3. L'estratto relativo ad ogni oggetto all'ordine del giorno si configura come un documento contenente:
 - a) i nomi dei componenti presenti alla discussione;
 - b) il testo integrale della proposta votata e quello degli eventuali emendamenti e/o ordini del giorno votati in relazione all'oggetto stesso;
 - c) il numero dei voti conseguiti;
 - d) il nome dei componenti contrari ed astenuti.
4. Se le deliberazioni riguardano persone, l'estratto del verbale dovrà indicare l'avvenuta deliberazione con voto segreto per schede segrete.
5. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea sono pubblicate all'Albo dell'Ente Gestore;
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono atti pubblici e come tali costituiscono piena prova di quanto in essi è contenuto;
7. L'approvazione del verbale avverrà nella prima adunanza utile dell'Assemblea;

Art. 16– Deliberazioni dell'Assemblea

1. Le decisioni dell'Assemblea assumono la forma di deliberazioni.
2. Ogni deliberazione dell'Assemblea deve essere fornita di parere di regolarità tecnica del Responsabile del SSC e di compatibilità con le risorse allocate nel bilancio di previsione, qualora vi siano presenti aspetti contabili, da parte del Responsabile Finanziario dell'Ente Gestore.
3. Delle deliberazioni assunte viene istituito un Registro, che può essere anche on line, depositato presso la Segreteria del Servizio Sociale dei Comuni, nel quale vengono inserite in ordine progressivo tutte le deliberazioni assunte.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'approvazione, deliberata come previsto dall'art. 4 comma 9 della Convenzione istitutiva;
2. Le modifiche al presente regolamento interno, possono essere proposte da ogni singolo Comune o dal Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni. Le modificazioni al regolamento sono approvate dall'Assemblea medesima, con il voto favorevole della maggioranza secondo le modalità di cui all'art. 11 comma 3;

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia.

INDICE

ART.1 Oggetto	pag.1
ART.2 Composizione dell'Assemblea	pag.1
ART.3 Decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea	pag.1
ART.4 Mancata partecipazione alle sedute dell'Assemblea	pag.1
ART.5 Compiti dell'Assemblea	pag.2
ART.6 Gruppi Tematici	pag.3
ART.7 Funzioni del Presidente dell'Assemblea	pag.3
ART.8 Sede e pubblicità delle adunanze dell'Assemblea	pag.4
ART.9 Convocazione dell'Assemblea	pag.4
ART.10 Svolgimento delle sedute on-line	pag.4
ART.11 S Quorum per la validità delle sedute e delle votazioni dell'Assemblea	pag.5
ART.12 Seduta deserta	pag.5
ART.13 Assistenza del Responsabile del Servizio Sociale die Comuni	pag.6
ART.14 Votazioni	pag.6
ART.15 Verbali delle sedute	pag.7
ART.16 Deliberazione dell'Assemblea	pag.7
ART.17 Entrata in vigore	pag.7